

**ALLEGATO B alla Dgr n. 88 del 27 gennaio 2011**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92

Istituzione di un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999

MISURA 8 “Imboschimento dei terreni agricoli”

REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005

MISURA 221 “Primo imboschimento dei terreni agricoli”

MISURA 223 “Imboschimento di terreni non agricoli”

DOMANDA DI CONFERMA ANNUA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

I beneficiari che hanno realizzato l'imboschimento di terreni agricoli con specie a ciclo lungo (durata maggiore o uguale a 15 anni) con l'aiuto previsto, rispettivamente, dai regolamenti CEE n. 2080/1992, (CE) n. 1257/1999 (Misura 8 “Imboschimento dei terreni agricoli”) e (CE) n. 1698/2005 (Misura 221, “Primo imboschimento dei terreni agricoli” e Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole”), ai fini del pagamento dei premi relativi alla manutenzione ed alla perdita di reddito, sono tenuti a presentare annualmente una domanda di conferma degli impegni originariamente assunti. Per le Misure 221 e 223 i premi sono previsti esclusivamente per le Azioni 1 e 2; inoltre, per la Misura 223 il premio è ulteriormente limitato alla manutenzione di impianti realizzati **su terreni agricoli incolti**, mentre è escluso quello relativo alla perdita di reddito.

La domanda di conferma per l'anno 2011 dovrà essere presentata alla Struttura Periferica di A.Ve.P.A., competente per territorio.

Per quanto riguarda le conferme relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, l'Autorità di Gestione, in concerto con A.Ve.P.A., si avvale della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1975/2006 che, al secondo capoverso, stabilisce che gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, possano rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento.

A tal fine, l'Autorità di gestione concorderà con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi, che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti ai beneficiari del regolamento CEE n. 2080/92, evitando agli stessi l'onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni.

E' ammesso un ritardo nella presentazione della domanda di conferma sino a 25 giorni di calendario dal termine prescritto (tale disposizione si applica esclusivamente alla misura 221 e 223 attivata nella programmazione PSR 2007-2013). In particolare, la presentazione tardiva comporterà una riduzione pari all'1%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo dovuto al beneficiario qualora questi avesse presentato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda sarà irricevibile e non potranno essere erogati i premi per l'annualità di riferimento; saranno inoltre attivate le necessarie verifiche sullo stato di gestione dell'impianto. Resta comunque imposto l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione dell'impianto, conformemente ai contenuti del Piano Aziendale di Imboschimento ed alle buone pratiche colturali, per tutta la durata del periodo vincolativo.

Qualora nel periodo intercorrente tra la domanda annuale di conferma degli impegni assunti e quella successiva, al beneficiario originario subentri un altro soggetto¹, si conviene che, sia il premio per il mancato reddito sia le spese per la manutenzione, limitatamente al periodo di riferimento, siano riconosciute comunque al primo. Al subentrante sarà invece attribuito il premio per il mancato reddito e per le spese di

¹ Per cessione, successione o per qualsiasi altro motivo documentabile in base alla normativa di riferimento.

manutenzione per il periodo di riferimento decorrente a partire dalla presentazione della domanda di conferma successiva al subentro. Tali disposizioni si applicano anche ad eventuali casi pregressi che dovessero risultare ancora pendenti.

Le superfici sulle quali siano stati realizzati gli interventi previsti dalla Misura 8 (Reg. 1257/99) e dal Reg. 2080/92 non potranno essere distolte dalla loro destinazione, tranne i casi di forza maggiore, prima della scadenza della "durata prevista del ciclo produttivo", come descritta nel Piano Aziendale di Imboschimento, durata che costituisce, a tutti gli effetti, il periodo vincolativo di riferimento. A tal fine si specifica che detto periodo inizia a decorrere, per tutti i bandi d'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo, dalla data di ricevimento, da parte dell'Ispettorato regionale dell'Agricoltura o di A.Ve.P.A., della comunicazione di conclusione dei lavori ovvero di richiesta di saldo, inoltrata dal beneficiario.

A.Ve.P.A., a seguito di richiesta del beneficiario, potrà valutare la possibilità di ridurre la "durata prevista del ciclo produttivo" e quindi la durata del periodo vincolativo, qualora i parametri dendrometrici (in modo particolare il diametro) quantificati nel suddetto Piano, siano raggiunti prima della scadenza stabilita.

Si evidenzia che permane il divieto di qualsiasi altro utilizzo dei terreni interessati da operazioni di taglio e/o estirpazione delle ceppaie anticipati, rispetto alla scadenza del periodo vincolativo, per tutta la durata del periodo vincolativo.

In ogni caso, il premio per mancato reddito cesserà di essere corrisposto alla scadenza del periodo vincolativo, in ogni modo determinato, qualora tale periodo sia inferiore al numero delle annualità complessive del premio stesso previste dai regolamenti comunitari e dai bandi di riferimento.

Le superfici sulle quali siano stati realizzati gli interventi previsti dalle Misure 221 e 223, Azione 1 (Reg. 1698/2005) il vincolo del mantenimento delle superfici imboschite, tranne i casi di forza maggiore, è permanente. Per ridurre la superficie imboschita ai sensi delle Misure 221 e 223 azione 1 è necessario chiedere l'autorizzazione alla Giunta Regionale.

Relativamente alle Misure 221 e 223, Azione 2 (Reg. 1698/2005) l'obbligo della permanenza dell'imboschimento viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, tranne i casi di forza maggiore, che non potrà essere inferiore a anni 15, a partire dalla data di richiesta d'accertamento finale.